

**COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ACCERTAMENTO  
CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI**

Approvato con atto di C.C. n° 36 del 29/03/2004  
Modificato con atto di C.C. n° 17 del 28/02/2005  
Modificato con atto di C.C. n° 29 del 28/03/2019

# **INDICE**

## **CAPO I**

### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

|  |       |
|--|-------|
| Art. 1 Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione | pag.3 |
| Art. 2 Ambito di applicazione                                    | pag.3 |
| Art. 3 Attivazione del procedimento di definizione               | pag.3 |

## **CAPO II**

### **PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE**

|  |       |
|--|-------|
| Art. 4 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio     | pag.4 |
| Art. 5 Procedimento di iniziativa del contribuente | pag.4 |
| Art. 6 Effetti dell'invito a comparire             | pag.5 |
| Art. 7 Atto di accertamento con adesione           | pag.5 |
| Art. 8 Perfezionamento della definizione           | pag.5 |
| Art. 9 Effetti della definizione                   | pag.6 |

## **CAPO III**

### **SANZIONI A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE**

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Art. 10 Riduzione delle sanzioni | pag.6 |
|----------------------------------|-------|

## **CAPO IV**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Art. 11 Decorrenza e validità | pag.7 |
|-------------------------------|-------|

### **APPENDICE NORMATIVA**

## **Capo I**

### **Accertamento con adesione**

#### **Art. 1**

##### **Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione**

1. Il Comune di Città di Castello per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
  
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs.19.6.1997 n.218 e secondo le seguenti disposizioni.

#### **Art. 2**

##### **Ambito di applicazione**

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti sostanziali e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
  
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
  
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia imponibile concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
  
4. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

#### **Art. 3**

##### **Attivazione del procedimento di definizione**

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
  - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
  - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

## **Capo II**

### **Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente**

#### **Art.4**

##### **Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio**

1. Il Funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna la instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata, con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

#### **Art. 5**

##### **Procedimento di iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, qualora riscontri nello stesso aspetti che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Funzionario responsabile formula l'invito a comparire.

## **Art. 6**

### **Effetti dell'invito a comparire**

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della definizione, viene dato atto in un succinto verbale redatto dall'incaricato del procedimento.

## **Art. 7**

### **Atto di accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga definito con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o da suo procuratore e dal Funzionario Responsabile della gestione del tributo o suo sostituto.
2. Nell'atto di definizione sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi dovuti in conseguenza della definizione.

## **Art. 8**

### **Perfezionamento della definizione**

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute o della prima rata qualora il pagamento avvenga in forma rateale come previsto dal successivo comma 4 con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, o da quello della prima rata in caso di pagamento rateale, il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, ricevuta la quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione al medesimo destinato.
- [3. Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'Ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.] - *comma abrogato* -
4. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento rateale secondo le modalità previste dall'art.8, comma 2, del D.Lgs.19 giugno 1997, n.218 e s.m.i. e cioè, salvo modifiche del disposto normativo, in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo se la somma dovuta non supera i 50.000 euro o, in caso contrario, in un massimo di 16 rate trimestrali. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato al comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso legale, calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
5. Per le rateizzazioni con durata superiore alle 8 rate trimestrali la concessione della stessa è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria sottoscritta senza il beneficio d'escussione di cui all'art. 1944, comma 2, C.C. che copra l'importo totale delle somme dovute comprensivo degli interessi ed avente scadenza n. 1 anno dopo la scadenza dell'ultima rata. Le condizioni della polizza assicurativa o della fidejussione bancaria, inoltre, ad insidicabile giudizio dell'ente dovranno essere tali da permettere al Comune di assolvere ad ogni suo obbligo di comunicazione o di richiesta nei confronti del soggetto fidejussore in tempi ragionevoli e coerenti con le tempistiche dell'azione amministrativa.
6. In caso di inadempimento dei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art.15-ter del D.P.R. 26 settembre 1973 n°602.

7. Per le modalità di versamento delle somme dovute si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art.15-bis, comma 1, del D.Lgs.19 giugno 1997, n.218 e s.m.i..

## **Art. 9**

### **Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio, fatto salvo quanto precisato al comma seguente.

2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

## **Capo III**

### **Sanzioni a seguito di adesione ed omessa impugnazione**

## **Art. 10**

### **Riduzione delle sanzioni**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura ridotta così come previsto dall'art.2, comma 5 del D.Lgs.218/1997. Si specifica che tale riduzione non opera su eventuali sanzioni irrogate ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.471/1997 (c.d. ritardato, omesso o insufficiente versamento).

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, ove ne ricorrano le condizioni di legge previste per ciascun tributo, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un terzo o alla diversa misura stabilita nel tempo dalla legge se il contribuente non propone ricorso contro tale atto e non formula istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce all'avviso di accertamento.

[3. Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la riduzione ad un quarto delle sanzioni irrogate è operata d'ufficio in sede di iscrizione a ruolo. ] – *comma abrogato* -

4. Sono escluse dall'anzidetta riduzione le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per mancata, incompleta e tardiva risposta a richieste od inviti di cui all'art. 4, comma 2, formulate dall'ufficio.

**Capo IV**  
**Disposizioni finali**

**Art. 11**

**Decorrenza e validità**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2004. Conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla medesima data non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione.
2. L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'Ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.
3. E' abrogata ogni altra disposizione non compatibile con quelle del presente regolamento.

**APPENDICE normativa**

***D.Lgs.218/1997 “Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale”***

**Art. 2.** *Definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto*  
5. *A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 3 non si applicano sanzioni e interessi.*

**Art. 8.** *Adempimenti successivi*

1. *Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7.*
2. *Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.*
3. *Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.*
4. *Per le modalità di versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-bis. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.*

**Art. 15-bis.** *Modalità di pagamento*

1. *Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 8 e 15 si esegue mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo le modalità stabilite dall'articolo 19 del medesimo decreto, fatte salve le ipotesi in cui siano previste altre modalità di pagamento in ragione della tipologia di tributo.*

***D.P.R. n°602/1973 – Disposizione sulla riscossione delle imposte sul reddito***

**Art. 15-ter** *(Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate)*

2. *In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.*

**D.Lgs. 18-12-1997 n. 471**

**Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.**

**Art. 13. Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione**

1. *Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.*

2. *...omissis ...*

3. *Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.*

4. *...omissis ...*

5. *...omissis ...*

6. *...omissis ...*

7. *Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.*